



ORIGINALE

Deliberazione 12

CITTÀ DI TRECCATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 20.30, in videoconferenza, avvalendosi dell'applicativo "GoTo Meeting" di ANCI, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta sarà resa pubblica in differita.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	BINATTI FEDERICO	Presente		12	UBOLDI MARCO	Presente	
2	BRICCO MAURO	Presente		13	VARONE GIOVANNI	Presente	
3	CASELLINO TIZIANO	Presente		14	VILARDO ANTONIO	Assente	
4	CORAIA PATRIZIA	Presente		15	CIGOLINI MICHELA	Presente	
5	CRIVELLI ANDREA	Presente		16	VOLONTE' LORENZO	Presente	
6	DATTRINO FORTUNATA	Presente		17	COLLI CLAUDIO	Presente	
7	FREGONARA CESARE	Presente					
8	ALMASIO PIER PAOLO	Presente					
9	INGOLD GIORGIO GIULIO	Presente					
10	CAMPA PIETRO	Presente					
11	SANSOTTERA FILIPPO	Presente					

Totale: Presenti 16 - Assenti 1

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Canetta R., Simeone M.C., Mazza C., Pasca A..

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;
- CONSIDERATO**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
 - 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- CONSIDERATO** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;
- CONSIDERATO** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;
-

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in

L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

- CONSIDERATO che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà essere definitivamente adottato, unitamente alle tariffe della TARI 2020, al fine di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 marzo 2020, si rende comunque necessario definire tali tariffe;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- VISTO l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;
- CONSIDERATO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;
- CONSIDERATO alla luce di quanto sopra, anche per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – nell'attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta l'efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA pur a fronte della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – non può che confermare le tariffe TARI per l'anno 2020 già applicate nell'anno 2019, ferma restando la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;
- VISTA la deliberazione di C.C. del 25.03.2019 n. 9, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;
- VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, attualmente vigente, approvato con Deliberazione di C.C. del 03.07.14 n. 12, modificato da ultimo con Deliberazione del C.C. del 20.03.2017 n. 9, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;
- SENTITA la relazione dell'Assessore Mazza e gli interventi dei Consiglieri Almasio, Colli, Uboldi, Sansottera, Volonte' e del Sindaco riportati nella registrazione integrale della seduta odierna;

VISTO	l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO	il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO	il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000: "In merito alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale si esprime parere favorevole";
VISTI	gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
CON	votazione espressa per appello nominale, voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 7 (Crivelli, Almasio, Colli, Campa, Sansottera, Uboldi, Volontè) su n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, considerata l'attuale incertezza in merito al termine di efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA, pur a fronte della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – il Consiglio Comunale non può che confermare le tariffe TARI per l'anno 2020 già applicate nell'anno 2019, ferma restando la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;
3. di prendere atto che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;
4. di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 25.03.19 n. 9;
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6. di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale che verranno definite nel PEF;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di dare atto che il Responsabile del Settore Personale, Finanze, Urp e Lavoro provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio comunale

Con votazione espressa per appello nominale, voti favorevoli n. 14 e voti contrari n. 2 (Crivelli, Volontè) su n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CRIVELLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 7.5.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione all'albo e, pertanto, fino al 21.5.2020

Lì, 7.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 7.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Pagani Tiziana

“Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993”